



[Home Page](#)

[Introduzione all'Autorità](#)

[Normativa di riferimento](#)

[Attività dell'Autorità](#)

[Novità](#)

[Links](#)

[FAQ & Mail](#)



[Altro materiale](#)

Delibera n. 136/06/CONS

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie

*Publicata su questo Sito in data 05/04/06
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006*

[Delibera n. 130/08/CONS](#)

[Delibera n. 54/08/CONS](#)

[Delibera n. 173/07/CONS](#)

[Delibera n. 645/06/CONS](#)

[Procedimenti sanzionatori](#)

[Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS](#)

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 marzo 2006;

VISTA la [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#);

VISTA la [legge 6 agosto 1990, n. 223](#), recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il [decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259](#), recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la [legge 3 maggio 2004, n. 112](#), recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

VISTO il [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#), recante "Testo unico della radiotelevisione";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con [delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS](#) del 7 novembre 2001 e modificato con [delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS](#) del 24 settembre 2003;

VISTA la delibera di indirizzo n. 460/05/CONS del 29 novembre 2005 recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorità;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006;

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, "Integrazione della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006;

VISTA la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell' Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;

RITENUTO di adottare un nuovo regolamento delle procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, che tenga conto delle modifiche apportate all'organizzazione dell'Autorità;

UDITA la relazione dei commissari relatori Sebastiano Sortino e Stefano Mannoni ai sensi dell'[articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità](#);

DELIBERA

Art. 1

L'Autorità adotta il regolamento recante le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza.

1. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'[allegato A](#) alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con [delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS](#) del 7 novembre 2001 e modificato con [delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS](#) del 24 settembre 2003 è abrogato.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito *web* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 15 marzo 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

Allegato A alla delibera n. 136/06/CONS

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
- b. per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;
- c. per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d. per unità organizzativa, l'unità organizzativa di primo livello che, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento e conformemente al presente regolamento, è competente ad effettuare la vigilanza e a svolgere le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;
- e. per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa di primo livello o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;
- f. per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni;
- g. per direttore, il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello;
- h. per ufficio, l'unità organizzativa di secondo o di terzo livello;
- i. per Testo Unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante " Testo unico della radiotelevisione";
- l. per Codice, il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità, i quali non siano regolati dalla legge in modo difforme.

Articolo 3

Attribuzione di competenze

1. Le competenze di cui all'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge n. 249 del 1997, agli artt. 32 e 98 del Codice, in materia di inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità, e di mancato invio di dati ed informazioni richieste o di trasmissione di dati non veritieri, ed ogni altra competenza rientrante nell'ambito del comma precedente, sono esercitate, rispettivamente, dall'unità organizzativa competente in ordine alla disposizione violata e dall'unità organizzativa che ha richiesto i dati o le informazioni.
2. La competenza di cui al comma 9 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è esercitata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse.
3. La competenza di cui al comma 31 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è esercitata dal Servizio amministrazione e personale.
4. La competenza di cui all'art. 48 del Testo unico è esercitata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.
5. In difetto di previsioni specifiche la competenza si radica in capo all'unità le cui attribuzioni presentano maggiore affinità con la materia oggetto della disposizione che si assume violata.
6. In caso di conflitto sull'attribuzione della competenza, il Segretario generale, dopo aver sentito i responsabili delle strutture interessate, formula una proposta al Consiglio che decide individuando l'unità organizzativa tenuta a procedere.

Articolo 4

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio anche d'ufficio.
2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendano segnalare presunte violazioni della normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando l'apposito formulario disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).
3. Il responsabile dell'ufficio di ciascuna unità organizzativa che rilevi, anche su denuncia, una possibile violazione soggetta a sanzione, dopo aver verificato la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati redige relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al direttore della propria unità organizzativa. Il direttore, ove la violazione riscontrata non rientri nella propria competenza, provvede immediatamente a trasmettere gli atti all'unità organizzativa competente informandone per conoscenza il Segretario generale.
4. Il direttore competente ai sensi dell'articolo 3 dispone l'archiviazione quando la denuncia risulti generica o, già all'esito di una verifica preliminare, manifestamente infondata. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.
5. Le segnalazioni della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 4 sempreché vi siano riportati:
 - a. una precisa descrizione del fatto;
 - b. l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

- c. l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;
- d. dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
- e. i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.

Articolo 5

Avvio del procedimento

1. Il direttore competente ai sensi dell'articolo 3, ove non sussistano gli estremi per disporre l'archiviazione, nomina il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 4, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 4, comma 5, effettuate le necessarie verifiche e gli accertamenti che il caso richiede e qualificata la fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici, formula al direttore competente la proposta di archiviazione per manifesta insussistenza della violazione oppure la proposta di avvio del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione.
3. L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai sensi dell'art. 8, del termine entro cui gli interessati possono esercitare le predette facoltà e, infine, la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.
4. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo l'accertamento del fatto ai sensi del comma 2, con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi di cui all'art. 32 del Codice l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'art. 6 si intendono prorogati di quaranta giorni.
6. Ove l'intimazione rimanga inosservata l'unità organizzativa competente dell'Autorità procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, del Codice. Ferma restando l'autonomia dei provvedimenti rispettivamente adottabili, l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai sensi dell'art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
7. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare le misure provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.
8. Al procedimento volto all'adozione dell'atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo di cui all'art. 51, comma 2, del Testo unico si applicano, se non altrimenti disposto, le disposizioni di cui al presente regolamento. I termini di cui all'art. 6 si applicano ai soli fini dell'adozione dell'atto di diffida. Successivamente, ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato, il responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo schema di provvedimento sanzionatorio per gli adempimenti di cui all'articolo 10 e seguenti.
9. Il direttore trasmette ogni tre mesi all'organo collegiale competente un'informativa relativa ai procedimenti avviati o archiviati.

Articolo 6

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5.

2. Entro il termine di 120 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 10, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 7

Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al direttore di affidare al competente Servizio lo svolgimento delle attività di cui alla delibera 63/06/CONS e può disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

- a. i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
- b. lo scopo della richiesta;
- c. il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
- d. le modalità attraverso cui fornire le informazioni;
- e. le sanzioni eventualmente applicabili.

3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:

- a. dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
- b. dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Articolo 8

Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Articolo 9

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione è redatto verbale.

Articolo 10

Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa

all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti all'unità organizzativa specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine di cui al comma 1 dell'articolo 6.

4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Comunicazione dei provvedimenti

1. L'unità organizzativa provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Articolo 12

Pubblicazione

1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità.